

ALLEGATO n.1 (testo della delibera n. 375/2023 emendato)

Premesso che, durante le stagioni primaverile ed estiva, sono molteplici le richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni musicali temporanee da svolgersi sulle aree pubbliche, in particolare quelle provenienti da esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visti:

- l'art. 12 della Legge Regionale n. 14/2003, **avente ad oggetto: “Disciplina DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**, che definisce, **come di seguito riportato, l'esercizio delle attività accessorie della SCIA di somministrazione:**

= (comma 1) *“Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli di cui all'articolo 8 [SCIA] abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento”.*

= (comma 2) *“Gli stessi titoli di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico”.*

= (comma 3) *I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.*

- gli art. li 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS), **approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773**, a norma dei quali: *“senza [apposita] licenza non si possono dare, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, feste da ballo né altri simili spettacoli o trattenimenti ed è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti”.* *“Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive” (SUAP);*

- l'art. 141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza) secondo cui: *“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma [cioè quelli di competenza della Commissione di Vigilanza dei Locali di pubblico spettacolo, da esprimere ai sensi dell'art. 80 TULPS] sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.*

- l'art. 38 bis del D.L. 76/2020 (**Decreto “semplificazioni”**) convertito dalla L. n. 120/2020, e successive modificazioni e integrazioni, che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2023, consente di sostituire, esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali dei luoghi, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque

denominati, richiesti per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali, quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, con una segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allegandovi una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) (**Circolare Piantedosi**), avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", la quale, ove non si tratti di eventi di pubblico spettacolo per i quali il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), contiene le Direttive sulle misure di safety e security da adottare in occasione di manifestazioni da tenersi su area pubblica;

- l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011, avente ad oggetto: "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122", il quale dispone, per i pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar) e per le attività culturali e di spettacolo che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, *"l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*, ferma restando *la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti nel successivo comma 2 [ossia i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento]*;

- il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32/2021, che stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti del rumore ambientale per lo svolgimento di attività temporanee e, in particolare, l'art. 24 il quale dispone che la Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti Responsabili dei Settori competenti in materia di Manifestazioni in luogo pubblico, Ambiente, Cultura, Sport e Polizia Locale, proceda, se necessario, alla modifica delle Tabelle A e B e della Tavola 1 d'inquadramento cartografico dei siti occasionali.

Richiamato l'art.13, commi 3 e 4, del Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto attrezzati per somministrazione o consumo sul posto (Regolamento Dehors), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2022, che così dispone: *"Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentito effettuare temporaneamente piccoli trattenimenti musicali senza ballo, purché entro i limiti stabiliti dall'art.12, comma 2, della L.R. n. 14/2003, fatta salva l'osservanza del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee". "Eventuali impianti per la diffusione sonora devono essere mantenuti all'interno dei Dehors e il volume della musica non può superare i vigenti limiti di rumorosità ambientale stabiliti con apposito D.p.c.m. Detti impianti, prima di poter essere utilizzati, devono essere stati dotati di un limitatore elettronico di segnale tarato su un livello sonoro utile a garantire il rispetto dei limiti di rumore vigenti, e sottoposti a piombatura da parte della Polizia Locale"*;

Richiamato, infine, il Nuovo Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2018, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2021;

Considerato che il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee, più sopra **citato**, fissa un numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni rumorose in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, rilasciabili, per ciascun anno civile, con riferimento ai singoli siti c.d. occasionali in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tassativamente riportati nella "Tabella B" ad esso allegata;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 24 più sopra richiamato, apportare alcune modifiche alla citata Tabella B - Siti occasionali e, conseguentemente, alla Tavola 1 d'inquadrimento cartografico dei siti occasionali, allegati al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee, al fine di:

= modificare la perimetrazione di alcuni siti (3 - VIA DEI GALLUCCI, 9 - PIAZZA POMPOSA, 11 - PARCO PIAZZA D'ARMI-NOVI SAD, 15 - PARCO ENZO FERRARI) per ricomprendere al loro interno tutti i locali impattanti sulle medesime residenze, mantenendo comunque invariati i vincoli per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose fissati per gli stessi;

= riservare al sito 11 - PARCO PIAZZA D'ARMI-NOVI SAD n. 10 giornate di deroga (di cui massimo 4 per Concerti all'aperto) ai pubblici esercizi presenti nel sito;

= ridefinire il sito 29 - ALTRI SITI IN TERRITORIO URBANO in 29 - ALTRI SITI IN TERRITORIO COMUNALE al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni temporanee in tutto il territorio comunale, mantenendo comunque invariati i vincoli per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose;

= eliminare il sito 23 - AREA PONTE ALTO non più destinato ad accogliere manifestazioni a carattere temporaneo;

= introdurre un nuovo sito occasionale da destinare all'accoglimento di manifestazioni a carattere temporaneo, in sostituzione del sito 23 - AREA PONTE ALTO, nell'area di pertinenza dell'Ippodromo Ghirlandina, denominandolo 23 - IPPODROMO GHIRLANDINA, a cui vengono assegnati i medesimi vincoli fissati per il sito 23 - AREA PONTE ALTO.

Dato atto che, attualmente, e sino a quando non sarà introdotta una diversa modalità di riparto delle suddette autorizzazioni in deroga, dette autorizzazioni vengono attribuite ai locali richiedenti purché in possesso dell'assenso scritto dei pubblici esercizi ricadenti nel proprio sito occasionale;

Dato atto, infine, che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) si è dotato di uno strumento che consente la condivisione delle informazioni relative a tutte le manifestazioni autorizzate o assentite, sia con gli uffici del Comune che con gli Enti esterni in vari modi interessati dallo svolgimento delle stesse (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, SETA S.p.A, HERA S.p.a.);

Ritenuto, quindi, di individuare modelli organizzativi e procedurali preordinati al rilascio degli idonei provvedimenti autorizzatori volti a garantire il corretto svolgimento degli eventi di trattenimento musicale, organizzati dai pubblici esercizi su suolo pubblico, avuto riguardo al loro contenuto, alle modalità in cui si svolgono e alle normative in materia di sicurezza e inquinamento acustico;

Ritenuto inoltre opportuno rendere disponibili agli Uffici comunali e agli Enti esterni, in vari modi interessati dallo svolgimento delle manifestazioni **in oggetto**, le informazioni e i documenti utili attraverso una **piattaforma digitale condivisa**;

Sentiti i Dirigenti Responsabili dei Settori competenti in materia di Cultura, Sport e Polizia Locale;

Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 406940 del 26.10.2022, con la quale è stato conferito all'arch. Roberto Bolondi l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici, a far data dallo 01.11.2022;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici arch. Roberto Bolondi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

D e l i b e r a

- di individuare, come di seguito illustrato, i modelli organizzativi e procedurali preordinati al rilascio degli idonei provvedimenti autorizzatori per il corretto svolgimento di manifestazioni musicali su area pubblica organizzati dai pubblici esercizi **in riferimento ai limiti di rumore e alle misure di "safety e security"**, fatti salvi la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, comunque nel rispetto delle norme vigenti e di quanto spettante ad esempio in merito a diritti S.I.A.E. e Canone Unico:

a) in caso di piccoli trattenimenti musicali senza ballo (Karaoke, musica dal vivo e **musica riprodotta**) rivolti agli avventori del singolo locale **o dei locali coinvolti** e a condizione che non sia previsto il pagamento di un biglietto o un aumento dei costi della consumazione: dovrà essere presentata al SUAP Comunicazione o richiesta di Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo le procedure di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee. La Comunicazione o la richiesta di Autorizzazione in deroga dovrà essere accompagnata da un accordo sottoscritto dai Pubblici Esercizi presenti sullo stesso sito; **detta comunicazione/richiesta di autorizzazione non dovrà essere presentata qualora si utilizzi esclusivamente un impianto di diffusione sonora dotato di limitatore elettronico di segnale e piombato dalla Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività;**

b) in caso di trattenimenti musicali senza ballo (es: musica dal vivo, dj set, ecc.) organizzati anche allo scopo di attirare nuova clientela, quindi rivolti anche a persone diverse dagli avventori del locale, ovvero organizzati da più pubblici esercizi (ad es. feste di piazza), a condizione che non vi siano palchi o allestimento di strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico: dovrà essere presentata **al SUAP** Comunicazione o richiesta di Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo le procedure di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee. La Comunicazione o la richiesta di Autorizzazione in deroga dovrà essere accompagnata da un accordo sottoscritto dai Pubblici Esercizi presenti sullo stesso sito e dal Piano di gestione della sicurezza a firma di tecnico abilitato, contenente misure di safety e security adeguate al numero dei presumibili partecipanti alla manifestazione/evento;

c) in caso di feste da ballo, ovvero di spettacoli o trattenimenti aperti al pubblico che richiedano appositi allestimenti (es: presenza di palchi, allestimento di strutture per lo stazionamento del

pubblico o strutture per il suo contenimento) lo svolgimento della manifestazione/evento sarà subordinato alla presentazione di apposita SCIA - qualora consentita ai sensi degli art.li 68 e 69 TULPS o ai sensi dell'art.38 bis del D.L. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni e integrazioni, con allegazione di una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del luogo, dove si svolge lo spettacolo o il trattenimento, alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno; fuori dai casi in cui può essere presentata la SCIA, occorrerà ottenere l'autorizzazione, ex art.li 68, 69 TULPS e la licenza temporanea ex art. 80 TULPS; quest'ultima potrà essere sostituita da una relazione tecnica, secondo il disposto dell'art.141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Dovrà inoltre essere presentata al SUAP Comunicazione o richiesta di Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo le procedure di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee. La Comunicazione o la richiesta di Autorizzazione in deroga dovrà essere accompagnata da un accordo sottoscritto Pubblici Esercizi presenti sullo stesso sito.

- Di stabilire che le date, il luogo, gli orari e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere **b)** e **c)**, saranno ufficialmente comunicati ai seguenti organi ed Amministrazioni terze, qualora soggetti interessati dallo svolgimento delle manifestazioni: Polizia Locale, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, SETA S.p.A, HERA S.p.a., mediante inserimento **in apposita piattaforma digitale condivisa**, anche in sostituzione delle odierne comunicazioni effettuate via PEC;

- di dare atto che, di questa nuova modalità di comunicazione, verranno informati con apposita lettera gli Enti sopra menzionati;

- di dar atto che i Pubblici esercizi che organizzano manifestazioni/eventi musicali su area pubblica **oggetto della presente deliberazione**, debbano altresì presentare una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000, compilando il modulo **di seguito** allegato;

- di approvare le seguenti modifiche alla Tabella B - Siti occasionali e alla Tavola 1 "Inquadramento cartografico dei siti occasionali", del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee, che si allegano come parte integrante subb. 2 e 3, alla presente deliberazione:

1) nuova perimetrazione dei siti 3 - VIA DEI GALLUCCI, 9 - PIAZZA POMPOSA e 15 - PARCO ENZO FERRARI, mantenendo invariati i vincoli per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose fissati per tali siti;

2) nuova perimetrazione del sito 11 - PARCO PIAZZA D'ARMI-NOVI SAD, mantenendo invariati i vincoli per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose fissati per tale sito e limitando a 10 (di cui massimo 4 per Concerti all'aperto) le giornate di deroga riservate ai pubblici esercizi in esso presenti;

3) ridefinizione del sito 29 - ALTRI SITI IN TERRITORIO URBANO in 29 - ALTRI SITI IN TERRITORIO COMUNALE, mantenendo invariati i vincoli per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose;

4) eliminazione del sito 23 - AREA PONTE ALTO;

5) definizione del sito occasionale denominato 23 - IPPODROMO GHIRLANDINA, situato nell'area di pertinenza dell'Ippodromo Ghirlandina, a cui vengono assegnati i medesimi vincoli fissati per il

sito 23 - AREA PONTE ALTO.

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee, copia della Comunicazione/Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore o un suo estratto, recante almeno la tipologia della manifestazione, la durata, gli orari e i limiti di rumore da rispettare, dovrà essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione.